

---

## IN QUESTO NUMERO

### MONOGRAFIA

La Conciliazione civile: vera rivoluzione o “minestra riscaldata”?

---

### NOTIZIARIO

- Cambiano le Camere di commercio.
  - Partecipazione degli azionisti e maggiore trasparenza nelle società quotate.
  - Il Decreto cd. “Milleproroghe” diventa legge.
  - Più costose le cause in materia di condominio e locazione.
- 

### RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Con la cancellazione della società dal registro delle imprese recupero crediti solo contro i soci.
- Ha diritto all’assegno di divorzio la ex moglie di un politico anche se è una professionista.
- Solo con il passaggio in giudicato della sentenza di trasferimento il conduttore è tenuto a pagare il canone al nuovo proprietario.
- L’azienda non può controllare con apparecchiature elettroniche gli accessi ad internet ed alla posta elettronica del lavoratore.
- Illegittimo il divieto di apertura di nuove attività a tutela del Centro Storico se sono già presenti esercizi commerciali dello stesso tipo.
- Niente ipoteca sugli immobili, da parte di Equitalia, se il debito del contribuente non supera gli 8mila euro.
- Figli con gravi handicap: permessi retribuiti al genitore.
- Ha natura penale accessoria la confisca per il rifiuto dell’automobilista di sottoporsi al test alcolemico.
- Legittimo l’accertamento fiscale basato su costi di consulenza sproporzionati fra aziende.
- Assicurazione tenuta a risarcire i danni da incendio delle auto in sosta.
- Il giudice tributario, innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ai fini della giurisdizione deve accertare quale sia la natura dei crediti.
- Eccessiva lungaggine dei processi (cd. “Legge Pinto”): l’azione si prescrive in 10 anni.

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

## MONOGRAFIA

### La Conciliazione civile: vera rivoluzione o “minestra riscaldata”?

La Direttiva Comunitaria n. 2008/52/CE, recepita nel nostro ordinamento con la Legge Delega 69/09, prevede, al fine di ottimizzare l'accesso dei cittadini alla Giustizia Civile, l'istituzione, presso ogni Tribunale di organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento si avvalgono del personale degli stessi Consigli Forensi. La finalità è deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati ed al rischio di accumulare nuovo ritardo. Si tratta di una novità che, a regime, è destinata a modificare la mappatura del processo civile.

La conciliazione -in concreto- non è altro che una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti. Tale figura non è innovativa nel nostro sistema, in quanto, in termini e con regole diverse, nel corso degli anni più volte v'è stato il tentativo di frapporre, tra le controversie in concreto e le conseguenti azioni giudiziarie, l'attività di conciliazione: dal Giudice Conciliatore, predecessore dell'attuale Giudice di Pace, alla conciliazione obbligatoria per le controversie di lavoro (pubblico e privato), alla conciliazione obbligatoria davanti ai Co.Re.Com. in tema di comunicazioni.

Il nuovo sistema di conciliazione, invece, non vuole sopperire alle carenze del sistema giudiziario, né si pone come alternativa alla giustizia, ma propone un'altra via, differente dalle altre più conosciute o più praticate, di risoluzione dei conflitti. Con la conciliazione si tenta di individuare la soluzione ottimale del problema e di orientare le parti a giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe.

Alcune delle caratteristiche più importanti sono:

- A. **Volontarietà del procedimento:** le parti partecipano alla conciliazione per decisione propria, e possono decidere di portare a buon fine la procedura solo se lo considerano conveniente per i loro interessi. In caso di accordo delineano personalmente i suoi termini. Non sono costrette a rinunciare ad altre vie per risolvere il conflitto.
- B. **Imparzialità e direzione del Conciliatore:** egli è un terzo imparziale, nel senso che non può avere interessi in comune con nessuna delle parti. Il conciliatore, essendosi qualificato come tale, tramite corsi appositi, ha la preparazione per applicare tecniche speciali che aiutino ad ascoltare, valutare e creare alternative percorribili.
- C. **Rapidità della procedura:** mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per anni, il tentativo di conciliazione può consentire la risoluzione della controversia in una sola seduta.
- D. **Riservatezza:** nulla di ciò che emerge dalle udienze di conciliazione potrà essere rivelato dai Conciliatori, né dalle parti. La riservatezza è una caratteristica fondamentale della conciliazione. Per assicurarla, si deve firmare prima dell'inizio delle sessioni, un "Accordo di Riservatezza". Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell'insuccesso della mediazione.
- E. **Autocomposizione:** le parti hanno un'equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente; sono loro stesse (e non un terzo) a decidere la portata del loro accordo, e le modalità di formalizzazione.
- F. **Economicità:** Si pagano solo gli onorari del conciliatore, che hanno un costo fisso e predeterminato; non si devono pagare né le tasse giudiziarie, né perizie, né altri costi addizionali. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
- G. **Autonomia:** Se le parti non arrivano ad un accordo, non perdono alcun diritto e, possono avviare una causa giudiziaria. Nel caso che la conciliazione si concluda col raggiungimento di un accordo totale o parziale, questo avrà valore di contratto, e le parti si impegneranno a dare esecuzione al medesimo nei termini da loro stabiliti.
- H. **Libertà di forme:** l'accordo conciliativo non è vincolato ad alcun formalismo e può essere redatto con ogni forma, in base all'accordo delle parti, anche con modalità telematiche.

Chiunque può accedere alla mediazione, purché si pongano questioni inerenti diritti disponibili (vedere più sotto le materie escluse dalla conciliazione), senza escludere aprioristicamente forme di negoziazione.

Sono stati previsti, essenzialmente, tre tipi di mediazione:

- 1) **Facoltativa:** quando viene liberamente scelta dalle parti.
- 2) **Obbligatoria:** (entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto), quando è imposta dalla legge; il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità, nei casi di controversie relative a: **a)** condominio; **b)** diritti reali; **c)** divisione; **d)** successioni ereditarie; **e)** patti di famiglia; **f)** locazione; **g)** comodato; **h)** affitto di azienda; **i)** risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; **l)** risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; **m)** contratti assicurativi, bancari e finanziari.
- 3) **Giudiziale:** quando è il giudice, durante la pendenza di una causa, ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l'invito potrà essere fatto in qualunque momento, purché prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

L'istituto della mediazione, in ogni caso, non potrà mai riguardare:

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

- 1] **Procedimenti per ingiunzione**, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
- 2] **Procedimenti per sfratto**, fino al mutamento di rito di cui all'art. 667 c.p.c.
- 3] **Procedimenti possessori**, fino alla pronuncia dell'ordinanza che decide sulla domanda (art. 703<sup>3</sup>, c.p.c.).
- 4] **Procedimenti di opposizione all'esecuzione forzata**.
- 5] **Procedimenti in camera di consiglio**.
- 6] **La costituzione di Parte Civile** nel processo penale.

Un giudizio definitivo potrà essere dato soltanto dopo un periodo di "rodaggio" dell'Istituto, sulla base statistica dell'accesso dei cittadini a tale Istituto e delle controversie, in concreto, conciliate e, quindi, deflazionate dal sistema Giudiziario.

*(Avv. Alessia Traversini)*

*Conciliatore accreditato presso l'Organismo di Conciliazione Forense di Perugia*

\*\*\*\*\*

## NOTIZIARIO

### Cambiano le Camere di Commercio.

La riforma delle Camere di Commercio contenuta nel D.Lgs. 23 del 15.02.2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 46 del 25.02.2010 ed entrerà in vigore dal 12.03.2010. Cambia la disciplina, dopo ben 16 anni dal precedente riordino, delle 105 Camere di Commercio italiane, le quali rappresentano oltre 6 milioni di imprese e gestiscono quote significative di molte infrastrutture del Paese (aeroporti, autostrade, fiere, etc.).

Queste le novità di maggior rilievo:

- **Organi:** viene inserita una rappresentanza dei professionisti nei Consigli camerali e vengono semplificate le modalità di composizione degli organi.
- **Compiti:** si rafforzano le competenze delle Camere su tre linee di lavoro: **a)** internazionalizzazione e promozione all'estero delle nostre aziende, in raccordo con le strategie del Governo; **b)** semplificazione per le attività delle imprese attraverso la telematica; **c)** promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. Viene prevista la possibilità per il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia e sentita l'Unioncamere, di emanare direttive vincolanti sulla tenuta del Registro delle Imprese.
- **Efficienza e riduzione dei costi:** si introduce il "Patto di Stabilità" per il sistema camerale; si prevede che le Camere più piccole debbano accorpate i loro servizi; non si possono istituire nuove Camere di commercio se non in presenza di un numero minimo di aziende (40.000). La determinazione del diritto non avviene più su base annuale ma soltanto in caso di novità nella determinazione del fabbisogno del sistema camerale o delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.
- **Federalismo:** vengono potenziate le Unioni regionali delle Camere di commercio e valorizzato il raccordo con le Regioni anche attraverso lo strumento degli accordi di programma.
- **Unioncamere:** si prevede espressamente che l'Unioncamere possa stipulare Accordi di Programma in rappresentanza del sistema camerale che è vincolato a darne attuazione. Inoltre, l'Unioncamere formula direttive ed indirizzi al sistema camerale per lo svolgimento delle sue funzioni. Viene ampliata la composizione del Comitato esecutivo di Unioncamere con la presenza di altri 6 membri, di cui 3 nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico e 3 dalla Conferenza Unificata.
- **Funzioni e competenze:** vengono indicati espressamente alcuni compiti e funzioni delle Camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese, come stratificatesi nel corso degli ultimi 15 anni:
  - 1) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
  - 2) semplificazione per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
  - 3) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
  - 4) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
  - 5) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero;
  - 6) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
  - 7) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
  - 8) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
  - 9) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
  - 10) vigilanza e controllo sui prodotti e sulla metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
  - 11) raccolta degli usi e delle consuetudini;
  - 12) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

- **Potestà regolamentare e pari opportunità:** viene confermata la potestà regolamentare delle Camere di commercio. Viene assicurata le pari opportunità, per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
- **Vigilanza:** la vigilanza sulle Camere, nell'ambito delle rispettive competenze, spetta allo Stato ed alle Regioni.

#### **Partecipazione degli azionisti e maggiore trasparenza nelle società quotate.**

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 22.01.2010 di ratifica della Direttiva 36/2007/CE dell'11 luglio 2007 ha introdotto una disciplina finalizzata a realizzare il rafforzamento della partecipazione assembleare degli azionisti di società che hanno sede in uno Stato membro e le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato od operante in uno Stato membro. La direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, introduce importanti novità in tema di funzionamento dell'assemblea, in particolare:

- in materia di convocazione assembleare e informazione pre-assembleare;
- diritto dei soci di inserire punti all'ordine del giorno e di presentare proposte di delibera;
- legittimazione all'intervento in assemblea e voto; partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici;
- diritto del socio di porre domande e conferimento di delega.

#### **I tempi di convocazione dell'assemblea**

La nuova legge stabilisce che l'assemblea delle società quotate va convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della società:

- entro trenta giorni precedenti la data dell'assemblea stessa e con le modalità che la CONSOB stabilirà con regolamento
- entro quaranta giorni precedenti la data dell'assemblea stessa, qualora i soci debbano deliberare sull'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, al fine di permettere ai soci di elaborare le proprie strategie in un termine congruo;
- entro ventuno giorni precedenti la data dell'assemblea stessa, per ragioni di urgenza, qualora si tratti di deliberare in ordine alla riduzione del capitale per perdite o alla nomina dei liquidatori;
- entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'assemblea stessa, quando si debba deliberare su misure difensive anti scalata.

L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito Internet della società e, confermando quando già disposto dall'articolo 113-ter, comma 1, TUF come le modalità indicate dalla CONSOB nel regolamento emanato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. L'avviso di convocazione deve contenere:

- l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;
- una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:
  - 1) il diritto di porre domande prima dell'assemblea, i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di integrare l'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, gli ulteriori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il loro esercizio;
  - 2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;
  - 3) l'identità del soggetto eventualmente designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto nonché le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe da parte dei soci con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;
  - 4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;
- la data nella quale occorrerà avere la qualità di soggetto avente diritto di voto al fine di partecipare all'assemblea;
- le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
- l'indirizzo del sito Internet;
- le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.

L'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno. Fa eccezione la relazione di cui all'articolo 2446<sup>1</sup> c.c., che deve essere messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 c.c., la relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. La legge prevede che gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che, nelle società quotate, rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto. Inoltre viene previsto che i soci titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ovvero entro cinque giorni se si tratta di assemblea convocata per ripianare perdite o nominare liquida-

tori), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predisporgono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le stesse modalità prescritte per la diffusione dell'avviso di convocazione assembleare.

### **Il Decreto cd. "Milleproroghe" diventa Legge.**

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di conversione in legge del D.L. n. 194 del 30.12.2009 (cd. "Milleproroghe"), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Le principali misure previste dal provvedimento definitivo sono:

- riapertura, fino al 30.04.2010, dei termini per il rimpatrio e la regolarizzazione dei capitali illegalmente detenuti all'estero: coloro che hanno aderito allo scudo fiscale entro il 28/2 hanno versato l'imposta straordinaria con aliquota del 6%; invece, chi vorrà sfruttare la seconda finestra (fino al 30/4) sconterà l'aliquota del 7%. Inoltre, entro il 15.06.2010 il Ministro dell'Economia comunicherà al Parlamento i dati sulle attività finanziarie e patrimoniali di rimpatrio;
- slittamento della riforma per le accise;
- proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal sisma dell'Aquila dell'aprile 2009;
- pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore per il 2009 e 2010, rispettivamente, entro il 31 marzo 2010 e 2011;
- riconoscimento ai lavoratori dipendenti o parasubordinati, candidati al trapianto del rene o potenziali donatori, della facoltà di usufruire di permessi retribuiti e della normale retribuzione;
- proroga al 31.12.2010 della sospensione delle procedure esecutive di sfratto;
- ripristinati per il 2010 i contributi diretti all'editoria;
- prorogati i decreti attuativi del D.Lgs n. 81/2008 ad aprile 2011;
- posticipato al 30.06.2010 il termine ultimo per l'adeguamento dei centri di raccolta (ecopiazzole), già operanti in base a disposizioni regionali o locali, al D.M 8 aprile 2008;
- proroga di 2 anni per l'adeguamento degli impianti relativamente all'inquinamento atmosferico: gli impianti e le attività già in esercizio al 29 aprile 2006, rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 ma non in quello del D.p.r. n. 203/1988, avranno tempo fino al 29 aprile 2013 per adeguarsi al "Codice ambientale"

### **Più costose le cause in materia di condominio e locazione.**

Uno degli effetti della Legge Finanziaria 2010 è di aggravare le spese giudiziarie per le cause in materia di condominio e di locazione (esclusi i procedimenti speciali). Per effetto dell'abrogazione del comma 4 dell'articolo 13 del TU delle spese di giustizia operato dal n. 3 della lettera c) del comma 212 della Finanziaria 2010, è cancellato il pagamento dell'importo fisso di € 103,30 per una serie di controversie civili. In questo modo, i processi in materia di locazione, di comodato, di occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali dovranno essere attivati dopo aver pagato il contributo unificato secondo i normali criteri per valore della causa. In alcuni casi, in base allo scaglione di appartenenza della controversia, potrebbe trattarsi anche di una diminuzione di costi: di sicuro per le cause di valore fino a 5.200 euro, che scontano tasse da 30 (fino a 1.100 euro) a 70 euro. Ma dallo scaglione superiore, il conto comincia ad essere più salato (per cause di valore tra 5.200 e 26mila euro il contributo sale a 170 euro).

\*\*\*\*\*

## **RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE**

### **Con la cancellazione della società dal registro delle imprese recupero crediti solo contro i soci.**

Con l'importante sentenza n. 4062 del 22.02.2010 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto di giurisprudenza nato sull'interpretazione delle nuove norme che prevedono la cancellazione delle società dal registro delle imprese. La Suprema Corte ha statuito che Società di capitali e di persone sono inesistenti dal giorno della cancellazione dal registro delle imprese. Con una distinzione, però, la prima ha natura costitutiva mentre la seconda resta dichiarativa ma, per parità di condizioni fra tutti i creditori, gli effetti sono gli stessi. Infatti soltanto i

singoli soci possono instaurare una causa per il recupero dei crediti o possono essere chiamati in giudizio a rispondere dei debiti.

### **Ha diritto all'assegno di divorzio la ex moglie di un politico anche se è una professionista.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4079 del 22.02.2010, ha respinto il ricorso di un senatore presentato contro la decisione della Corte d'Appello di Roma che l'aveva condannato a versare all'ex € 1.200,00 a titolo di assegno di divorzio. Ha, quindi, diritto all'assegno di divorzio la ex moglie di un politico anche se è una professionista e guadagna be-

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)



ne. Soprattutto se le basi della futura attività di parlamentare del marito sono state gettate durante il matrimonio e quindi per la partner c'era un'aspettativa di vita migliore.

**Solo con il passaggio in giudicato della sentenza di trasferimento il conduttore è tenuto a pagare il canone al nuovo proprietario.**

Risolvendo una questione della "massima importanza" le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 4059 del 22.02.2010, hanno sancito il principio che il conduttore di un immobile oggetto di un contratto di compravendita, inizialmente non andato a buon fine, ma poi trasferito con una sentenza del Tribunale (non passata in giudicato), continua a mantenere i rapporti con l'originario locatore al quale deve dunque il canone concordato. Infatti solo dopo che la sentenza di trasferimento di proprietà del bene è divenuta definitiva l'affitto deve essere corrisposto al nuovo proprietario.

**L'azienda non può controllare con apparecchiature elettroniche gli accessi ad internet ed alla posta elettronica del lavoratore.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4375 del 23.02.2010, ha respinto il ricorso di un'azienda che aveva licenziato una dipendente perché con una apparecchiatura elettronica erano stati riscontrati degli accessi a internet per scopi personali, nonostante il divieto imposto da un regolamento dell'impresa. Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dall'art. 4 legge n. 300 del 1970, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell'ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cosiddetti controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell'accesso ad aule riservate o gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate.

**Illegittimo il divieto di apertura di nuove attività a tutela del Centro Storico se sono già presenti esercizi commerciali dello stesso tipo.**

Lo ha sancito il Tar del Lazio che, con la sentenza n. 2758 del 22 febbraio 2010, ha accolto il ricorso di una società che aveva impugnato un provvedimento con il quale il comune di Roma aveva vietato l'apertura di nuove gelaterie nel centro storico. In sostanza, secondo i giudici, l'esercizio del potere di controllo ed indirizzo da parte dell'amministrazione comunale deve esplicarsi secondo criteri di ragionevolezza che impongono di astenersi dal porre divieti assoluti ad alcune categorie di attività commerciali, modificando senza alcuna fase di transizione, il relativo regime autorizzatorio.

**Niente ipoteca sugli immobili, da parte di Equitalia, se il debito del contribuente non supera gli 8mila euro.**

Risolvendo una questione di giurisdizione, le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza n. 4077 del 22.02.2010 hanno respinto il ricorso dell'esattore precisando che rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8mila euro.

**Figli con gravi handicap: permessi retribuiti al genitore.**

Ha diritto a due ore di permesso retribuito al giorno per ciascun figlio il genitore lavoratore il cui bambino è portatore grave di handicap. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4623 del 25.02.2010, ha chiarito come in tema di lavoro, deve riconoscersi il diritto al genitore lavoratore, di figli con handicap in situazione di gravità ad usufruire, in alternativa al prolungamento sino a tre anni del congedo parentale, di due ore di permesso retribuito giornaliero per ciascun bambino sino al compimento del terzo anno di vita (quindi un permesso doppio in caso di figli gemelli con handicap grave).

**Ha natura penale accessoria la confisca per il rifiuto dell'automobilista di sottoporsi al test alcolomico.**

In caso di rifiuto dell'automobilista di sottoporsi al test previsto per accertare la guida in stato di ebbrezza, la confisca del veicolo ha natura di sanzione penale accessoria e non solo di sanzione amministrativa. Lo hanno stabilito le Sezioni unite penali della Corte di cassazione che, con la sentenza 25.02.2010 (per ora solo in dispositivo).

**Legittimo l'accertamento fiscale basato su costi di consulenza sproporzionati fra aziende.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4554 del 25.02.2010, ha accolto il ricorso del fisco. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che nell'accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, incombe al contribuente. Nei poteri dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio dell'impresa, con negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.

**Assicurazione tenuta a risarcire i danni da incendio delle auto in sosta.**

Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 3108 del 11.02.2010 secondo la quale anche la sosta rientra nel concetto di circolazione sulla pubblica via, con la conseguenza che la compagnia non può "chiamarsi fuori" dall'obbligo di indennizzo. Il conducente infatti non si

può ritenere esonerato dall'obbligo di garantire l'incolumità dei terzi in occasione di fermate o soste perché sussiste sempre la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone. Pertanto, conclude la Cassazione, in tutti i casi di incendio non doloso di un veicolo in sosta sulla via pubblica la compagnia di assicurazione dell'auto è tenuta a risarcire i danni provocati a terzi anche se determinati da vizi di costruzione o difetti di manutenzione della vettura.

**Il giudice tributario, innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ai fini della giurisdizione deve accertare quale sia la natura dei crediti.**

Le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza n. 4077 del 22.02.2010 (che, come abbiamo visto più sopra, ha sancito la non ipotecabilità degli immobili per crediti inferiori agli € 8.000,00) hanno sancito anche che il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati ai sensi dell'art. 86 del d.p.r. 602 del 1973, deve accertare quale sia la natura -tributaria o non tributaria- dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa per sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito, rimettendo, nel secondo caso interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii. Allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito. Il debitore, in caso di provvedimento di fermo che trovi riferimento in una pluralità di crediti di natura diversa può comunque proporre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici diversamente competenti.

**Eccessiva lungaggine dei processi (cd. "Legge Pinto"): l'azione si prescrive in 10 anni.**

La Cassazione con la sentenza n. 4524 del 04.02.2010 ha sancito che il diritto di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di un processo, ad una equa riparazione, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (cd. "Legge Pinto"), ha natura indennitaria e non risarcitoria, e ad esso non è applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c., applicandosi, invece, l'ordinario termine decennale di prescrizione.